

nato la loro lesione, purchè abbiano riacquisita la capacità di prestare utile servizio.

« Tale idoneità, in caso di contestazione, sarà accertata d'ufficio dall'Amministrazione interessata, in unione a un sanitario delegato dall'Opera Nazionale, con le norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

« L'invalido riconosciuto idoneo sarà invitato dall'Amministrazione ad occupare il posto che prima copriva od altro adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, e qualora egli non aderisca a tale invito, il posto medesimo sarà conferito secondo le norme in vigore ».

(È approvato).

#### Art. 7.

« Nelle norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 saranno indicate le categorie d'impiego che, derogando dalle leggi esistenti, il Governo del Re potrà conferire agli invalidi della guerra senza concorso, esclusi i posti di concetto o di ragioneria.

« La condizione di invalidi della guerra costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

« In entrambi i casi dovrà risultare da certificato medico che l'invalido possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspira. In caso di dissenso deciderà un collegio composto dal medico provinciale, da un medico militare e da un sanitario delegato dall'Opera Nazionale.

« È data facoltà alle singole Amministrazioni di derogare, quando lo ritengano opportuno nell'interesse degli invalidi della guerra, ai limiti di età stabiliti dai rispettivi ordinamenti per le nomine e per le ammissioni ai concorsi.

« La preferenza e la precedenza indicate nei primi due comma prendono grado prima di quelle consimili concesse agli orfani della guerra ».

CHIESA, *relatore*. C'è un emendamento concretato d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Sta bene.

La modificazione proposta dalla Commissione e concordata col Governo è del seguente tenore:

« In caso di contestazione eccetta dall'Amministrazione deciderà un collegio composto dal medico provinciale, da un medico

militare e da altro sanitario delegato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato ».

Questa modificazione deve essere sostituita al periodo che comincia con le parole « in caso di dissenso, ecc. ». Metto a partito l'articolo 7, così modificato.

(È approvato).

#### Art. 8.

« Gli invalidi capaci all'antica professione, che si trovavano nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere riassunti nelle aziende cui all'articolo 1º del decreto stesso, purchè ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purchè da certificato di un sanitario governativo risulti che essi abbiano riacquisita la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

« Ogni eventuale controversia sarà decisa nei modi stabiliti dagli articoli 11 a 13 del citato decreto, e saranno altresì applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto stesso ».

CHIESA, *relatore*. Bisogna sostituire alle parole « governativo » le parole: « designato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Su questo articolo l'onorevole Mancini ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma, alle parole: e purchè dal certificato di un sanitario governativo sostituire: e purchè da apposito giudizio della Commissione di cui all'articolo 2 ».

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Io non insisto nel mio emendamento, poichè la nuova formula è stata da me concordata con la Commissione.

PRESIDENTE. Allora, metto a partito l'articolo 8 con l'aggiunta della parola « designato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato » sulla quale sono d'accordo Commissione e Governo.

(È approvato).

#### Art. 9.

« Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione